

**REGOLAMENTO (CE) N. 2678/95 DEL CONSIGLIO**

del 17 novembre 1995

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1754/95 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli espor-

tatori notoriamente interessate l'intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia istituito con il regolamento (CE) n. 1754/95 è prorogato per un periodo di due mesi e scade il 21 gennaio 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima di tale data.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SOLBES MIRA

(<sup>1</sup>) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(<sup>3</sup>) GU n. L 170 del 20. 7. 1995, pag. 4.